

OSSERVATORIO GIUSTIZIA CIVILE
Gruppo Famiglia
MILANO

Temi di approfondimento

**LE FIGURE DI SUPPORTO NEI PROCEDIMENTI DI FAMIGLIA *ALTAMENTE*
*CONFLITTUALI***

IL CURATORE SPECIALE (TO)

1. In quali casi viene nominato? Nei procedimenti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativi ai figli nati da genitori non coniugati, nelle separazioni, divorzi, modifiche delle condizioni; in caso di alta conflittualità, quando il TO si rende conto che i genitori non sono in grado in ambito processuale di tutelare gli interessi propri del minore. Quando il contrasto è diventato conflitto e vi è quasi sempre una limitazione della responsabilità con affidamento all'Ente.

In particolare nella prassi del Tribunale di Milano la nomina avviene nei seguenti casi :

- Conflittualità Genitoriale: Quando Emerge L'incapacità Dei Genitori- Sia dentro che fuori al processo -di capire i reali bisogni dei figli
- Sottrazione minori
- Casi di presunti abusi e/o violenza assistita
- Disturbi gravi dei minori: quando la lettura della malattia è diversa fra i genitori e si riscontrano difficoltà nel seguire le indicazioni dei medici e/o di assumere concordi decisioni
- In alcuni casi di coppie di diversa nazionalità quando emergono difficoltà e/o incomprensioni dovute alle differenze culturali

2. Solitamente in quale fase del processo? Dopo la fase Presidenziale, nella fase istruttoria, spesso all'esito della CTU o a seguito di relazione dei Servizi che evidenziano un "punto morto" nei servizi che non sono in grado di attivare più alcuna funzione propulsiva o "mediativa" tra gli adulti o un contrasto grave tra un genitore e i servizi.

3. In appello. Una volta nominato in primo grado e costituito in quel giudizio, di separazione, divorzio o ex artt. 337 e segg cod. civ., il curatore speciale del minore è parte a tutti gli effetti e come tale deve anche a lui essere notificato l'appello. Proprio perché il curatore è colui che rappresenta il minore che è divenuto parte anche formale del giudizio, si ritiene spetti anche al curatore il potere di impugnativa del provvedimento che ha definito il giudizio di primo grado.

Anche in appello si ritiene possibile nominare un curatore speciale al minore, laddove si ravvisi un concreto conflitto di interessi tra il minore e i genitori che lo rappresentano; anche nel procedimento d'appello trova applicazione il principio *rebus sic stantibus*; per cui se una situazione di conflitto si verifica in appello, la Corte può nominare anche per la prima volta un curatore speciale al figlio minore.

Con riguardo ai reclami avverso provvedimenti ex artt. 330 e segg cod. civ. emessi dal TM, la Corte d'Appello di Milano laddove ravvisi la mancata nomina nel giudizio di primo grado di un rappresentante del minore, rimasto privo anche di difesa tecnica, provvede a nominare in appello un curatore speciale al minore, individuandolo tra quelli di cui all'elenco fornito dall'Ordine degli Avvocati di Milano, quindi avvocato in grado di svolgere anche la difesa tecnica nel processo.

Con il provvedimento di nomina del curatore, reclamo e decreto impugnato vengono comunicati a cura della cancelleria al curatore, cui viene assegnato un termine per la costituzione in giudizio.

Se il curatore accetta di proseguire nel giudizio di appello, accettando la causa nello stato in cui si trova, la Corte procede alla definizione del giudizio di reclamo, anche eventualmente con rinnovazione di atti istruttori ove necessario.

Se invece il curatore eccepisce la nullità dell'intero procedimento di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del minore, parte necessaria del procedimento secondo la prevalente giurisprudenza della Cassazione, la Corte dichiara la nullità del decreto impugnato e rimette gli atti al TM.

4. Contenuto del provvedimento di nomina. Tendenza ad attribuire al curatore un ruolo non solo processuale ma anche sostanziale, pur sempre connesso alla cornice processuale che ha quale tema i *best interests* del Minore coinvolto. Fase attuativa dei provvedimenti in corso di giudizio

5. Quali poteri, ruolo e funzione. E' una funzione processuale, ma ci sono anche aspetti sostanziali, è la Voce del Minore, una volta costituito il suo difensore, l'avvocato del minore, dà impulso al processo, deposita le memorie, argomenta e formula conclusioni in relazione ai suoi diritti e interessi (collocamento del minore etc, questioni sostanziali), promuove incontri di rete con tutti gli operatori (SS, psicoterapeuti minori e genitori, educatori etc) le questioni economiche non competono direttamente al curatore speciale in questi tipi di procedimenti. A questo si affianca un ruolo di vigilanza sul processo.

6. Con quali modalità il curatore contatta il minore, dove lo vede? (studio, spazio neutro... etc). Il curatore deve incontrare il minore, laddove è molto piccolo (neonato, piccolissimo) prenderà contatto con la Comunità, l'Ente affidatario; negli altri casi incontra il minore possibilmente presso il proprio studio.

7. Il curatore riceve anche i genitori? Il curatore avvocato si costituisce in proprio e quindi è tenuto al rispetto degli obblighi deontologici: se deve incontrare i genitori dovrà contattare prima i loro difensori e gli incontri potranno avvenire sempre alla presenza dei difensori.

8. Chi paga il curatore del minore? Sempre Patrocinio a spese dello Stato? Se il curatore non è avvocato ha diritto eventualmente solo all'equa indennità, il curatore avvocato in relazione all'attività difensiva che svolgerà ha diritto al compenso secondo i parametri forensi e può avvalersi del patrocinio a spese dello stato se il minore non ha reddito o se esso rientra nei limiti. **Compenso curatore speciale:** nella prassi milanese – ritenendo che non si debba tener conto della redditività dei genitori – il curatore chiede normalmente l'ammissione al patrocinio a spese dello stato. Anche l'eventuale CTP nominato dal Curatore viene ammesso al Patrocinio a spese della Stato. Il tribunale all'esito del giudizio, a seconda del comportamento processuale delle parti, in alcuni casi ha revocato l'ammissione al patrocinio ponendo il compenso a carico solidale dei genitori

IL CURATORE SPECIALE (TM)

1. In quali tipologie di procedimenti viene nominato? Procedimenti di adottabilità e nei "*de potestate*" recentemente *de plano*

2. I provvedimenti definiscono i poteri del curatore speciale? No, c'è solo la nomina: sono nominati curatori esperti che conoscono ruoli e funzioni; in alcuni casi quando la limitazione della responsabilità riveste anche gli aspetti economici vengono attribuite funzioni specifiche ad es. in

merito alle richieste delle indennità percepite da minori, questioni ereditarie, richieste risarcimento danni, etc. in tal caso il Curatore per le autorizzazioni, dopo la nomina deve fare istanza al GT.

3. **Solitamente il curatore nominato nei procedimenti di VG viene nominato tutore nei procedimenti del registro AB (Abbandoni)?** Al TM di Milano le funzioni di Curatore e Tutore non sono cumulabili.

4. **Esiste un albo, un elenco da cui attingere i curatori / tutori?** La nomina è discrezionale. A Milano esiste un elenco di curatori (a cui si attinge anche per i tutori) che comprende i nomi di avvocati che hanno svolto un corso di formazione organizzato dalla Commissione persona famiglia e minori del COA Milano che prevede anche condizioni per la permanenza tra i quali la partecipazione annuale ad almeno uno dei corsi di aggiornamento. Anche alcuni ordini distrettuali hanno redatto un elenco.

5. **Le nomine avvengono col sistema della rotazione?** No, con riferimento all'esperienza del curatore in relazione al caso specifico.

GLI INTERVENTI DI SUPPORTO:

Il sostegno alla genitorialità del Consultorio Familiare

Si premette che l'area metropolitana di Milano comprende 134 Comuni, il Consultorio è una struttura che ha un po' dimenticato la sua genesi e l'obiettivo originario e per svariate ragioni, non ultima la carenza di personale, è costretta a limitare il proprio intervento nei casi in cui vi è un provvedimento dell'AG. Nel territorio dell'ATS Città di Milano al 6/2019 erano attivi 45 consultori a gestione ASST e 35 a gestione privata, E' certamente vero che sono tantissime le richieste e che le risorse sono limitate: di personale, per i consultori delle ASST, ed economiche, per i consultori a gestione privata. Per questo motivo (differente nei due casi) quindi non si riesce a prendersi carico delle tante richieste **Incarico:** provvedimento AG, prevalentemente; richiesta privata, più raramente. Per la totalità dei consultori privati è esattamente l'inverso (per lo più l'accesso è spontaneo).

1. **Durata:** dipende dalla natura e modalità intervento. Sono previsti dei primi incontri gratuiti e poi si paga un ticket. Nei consultori privati accreditati la prestazione è esente da pagamento per i primi 10 incontri. Nei consultori accreditati, siano essi a gestione ASST o a gestione privata, le prestazioni definite sociosanitarie e a elevata integrazione sanitaria (cioè tutte le psicosociali) sono esenti da ticket ((quindi gratuite) entro i limiti quantitativi indicati nella DGR 6131. Non risulta che oltre quella quantità si debba pagare il ticket: più semplicemente non si deve andare oltre quella quantità. Si deve concludere il percorso. Nei consultori accreditati a gestione privata è possibile che sia fatto pagare un importo identico al quanto Regione Lombardia valorizza le prestazioni erogate entro quei limiti della DGR.

2. **Efficacia:** obiettivo costruire un'alleanza con la famiglia per elaborare un progetto di crescita con il sostegno

3. **Solitamente è legato ad altra misura di sostegno:** si, spesso NPI

Incarico ai Servizi Sociali per indagine socio-ambientale.

In Lombardia l'indagine è psico-sociale sulla situazione del minore e della famiglia e sulla qualità dei legami

1. Quanti incontri? È l'ausiliario a determinarlo, in genere 4/5

2. Visita domiciliare: sì, in particolare se all'esito della relazione psico-sociale demandata ai SS si rileva che c'è necessità di sostegno ai genitori che può essere attuato mantenendo il bambino presso la famiglia
3. Relazione al giudice: sì
4. Partecipazione avvocato: no, non è una CTU. Il Servizio non è un ausiliario del giudice, è incaricato di pubblico servizio.

Educativa domiciliare dei Servizi Sociali

In Lombardia sono un'unità ad offerta strutturale: tutti i Comuni devono avere l'assistenza domiciliare minori e lo spazio neutro, a volte si organizzano tramite le cooperative

1. Diffusione: in tutti i comuni
 2. Efficacia: sono previsti interventi 2/3 volte a settimana o se necessario anche tutti i giorni.
- Spazio Neutro, Assistenza domiciliare minori (svolgimento compiti a casa, accompagnamento dall'uno all'altro genitore); funziona su provvedimento dell'AG, i servizi la attivano, altrimenti con il consenso dei genitori

Mediazione familiare

Di norma, accedono alla mediazione familiare prevalentemente le coppie con figli. Le coppie senza figli ricorrono alla negoziazione assistita oppure, più raramente, alla mediazione civile e commerciale per le problematiche economiche e patrimoniali.

1. Incarico:

a- Accesso spontaneo alla mediazione familiare nella fase di trattativa prima del giudizio o su impulso della coppia (di uno o entrambi) o su consiglio degli avvocati prima del ricorso.

b- Accesso su invito/sollecito del giudice dopo il deposito del ricorso in diversi momenti del giudizio:

- Nel Decreto di fissazione dell'udienza: *“Il Presidente [...] INVITA le parti a valutare il ricorso a strumenti alternativi al procedimento giudiziale, oggi previsti dalla legge 162/2014: INVITA le parti a valutare l'avvio di un percorso di mediazione familiare, fatti salvi i casi di divieto previsti dall'art. 48 della Convenzione di Istanbul dell'11.05.2011, ratificata dall'Italia con la legge n.77 del 27.06.2013 [...]”*

- Nel Decreto di fissazione di udienza (rito partecipativo) per le coppie di fatto: *“Il Presidente [...] SOLLECITA già prima del giudizio, un percorso di mediazione familiare salvi i casi di divieto previsti dall'art. 48 della Convenzione di Istanbul dell'11.05.2011, ratificata dall'Italia con la legge n.77 del 27.06.2013”*

- Nell'Ordinanza Presidenziale in cui vengono dati i provvedimenti provvisori (1°-2° udienza): *“INVITA i genitori a rispettare l'impegno assunto nell'intraprendere il percorso di mediazione presso [...] o comunque ad avviare un percorso serio di sostegno alla genitorialità [...] avvisandoli che in caso di mancata effettiva collaborazione potranno essere assunti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale”*

- In corso di causa, anche a seguito di CTU oppure come valutazione del giudice sulla base del comportamento processuale delle parti: il giudice verbalizza l'invito alla mediazione familiare per consensualizzare il procedimento.

In generale le parti non vengono invitate alla mediazione familiare dopo l'istruttoria, quando risulterebbe più difficoltosa la mediabilità a meno che, dalle risultanze istruttorie, non si figuri l'opportunità di rinegoziare in sede di mediazione le condizioni regolatrici la separazione o il divorzio. La mediazione, a giudizio avviato, rischia di essere utilizzata a scopo strategico quando si teme l'esito della sentenza.

2. Durata:

almeno 3 mesi (con incontri ogni 15 giorni)

6-7 mesi (con incontri una volta al mese)

tendenzialmente più la mediazione dura e più gli incontri sono distanziati meno porta ad un accordo (anche parziale)

3. Efficacia:

- Gli accordi di mediazione raggiunti nella fase di trattativa prima del giudizio possono essere trasferiti nel ricorso

- Gli accordi di mediazione raggiunti a giudizio iniziato, se non violano gli interessi dei figli, vengono recepiti dal giudice nel verbale di udienza (se gli accordi sono parziali, il giudizio continua su quanto non oggetto di accordo) o in sentenza. Dipende dalla fase del processo: in ogni caso devono essere inseriti a verbale su impulso di parte o se la coppia è presente in udienza (ipotesi più rara) il giudice verbalizza gli accordi e li sottopone alla sottoscrizione delle parti).

Si osserva che la mediazione familiare in corso di giudizio, porta prevalentemente ad accordi parziali. Il tasso di successo della mediazione è più elevato sulle questioni attinenti la gestione dei figli ed il progetto genitoriale ma meno elevato sulle questioni economiche.

Coordinazione genitoriale

1. Nomina del Giudice

In area lombarda possono essere individuate due tipologie di applicazione della coordinazione genitoriale che fanno capo a due orientamenti contrapposti.

Il primo, di cui si è fatto per primo portavoce il Tribunale di Milano, inquadra il Co.Ge nell'ambito dei metodi di ADR, il cui avvio è condizionato alla acquisizione del consenso delle parti e alla valutazione da parte del Giudice della loro capacità genitoriale, non essendo l'intervento compatibile con disposizioni totalmente limitative o ablativo della responsabilità genitoriale giacché finalizzato a riattivare la co-genitorialità.

La designazione del professionista è rimessa alla libera scelta delle parti su mandato privato, di cui il Giudice prende atto nel provvedimento che recepisce il loro accordo.

Il procedimento di coordinazione genitoriale trova la sua puntuale regolamentazione nel contratto professionale privato e si svolgerà parallelamente al giudizio, che non viene sospeso.

L'eventuale comportamento inadempiente di una parte, in mancanza di previsione normativa sanzionatoria o protocolli consolidati, potrebbe essere rimesso dalla parte adempiente alla valutazione del Giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. ovvero ai sensi dell'art.709 ter c.p.c., non avendo il Co.Ge alcuna legittimazione processuale.

Un secondo orientamento, variamente seguito da diversi Tribunali Lombardi (es. Tribunale di Monza, anche se pronunce più recenti sono più in tendenza agli approdi del primo orientamento citato), inquadra il Co.Ge. nella figura processuale dell'ausiliario ai sensi dell'art.68 c.p.c. con nomina da parte del Giudice, che ne definisce poteri e ambiti di operatività e lo raccorda al giudizio tramite la funzione di relazionare al Giudice (titolare del procedimento pendente o, se definito, al GT o al Tribunale dei Minorenni) in merito alla condotta delle parti per i conseguenti provvedimenti.

Le pronunce che prevedono il Co.GE in abbinamento ad un intervento di supporto da parte dei Servizi Sociali generalmente delimitano in dettaglio i rispettivi ambiti di operatività, essendoci concorde condivisione sulla peculiare funzione facilitativa / educativa da attribuire al Co.Ge, volta a ricondurre il conflitto genitoriale entro i binari di una sana co-gestione degli interessi della prole, che deve essere tenuta distinta dai compiti istituzionali di monitoraggio e contenimento del conflitto genitoriale propri dei SS, a cui in genere vengono attribuite funzioni decisionali vicarie.

Non manca un orientamento intermedio (es. Tribunale di Varese), che coniuga l'atto di designazione da parte del Giudice, contenente le indicazioni delimitative dell'area di operatività, con l'invito alla formalizzazione dell'incarico privato entro il termine assegnato alle parti.

2. Invito alla CO.GE. con la sentenza

NON RINVENUTO

3. Poteri del COGE

VEDI SOPRA

4. Il punto sulla diffusione del metodo anche per i servizi pubblici, mediatore, servizi sociali, cf sostegno alla genitorialità

in via di sperimentazione nell'ambito di quei tribunali che aderiscono ad un orientamento che non richiede il requisito della volontarietà ovvero che prevedono il co.ge in abbinamento ai servizi sociali per interventi complessi di supporto alla genitorialità disposti dall'autorità giudiziaria.